

ACCENTRAMENTO INVIO COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

I datori di lavoro, che hanno la sede legale e le sedi di lavoro ubicate in due o più Regioni, hanno la possibilità di accentrare l'invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi, sia se lo effettuano direttamente (soggetti obbligati) sia per il tramite di un intermediario (soggetti abilitati).

I consulenti del lavoro e gli altri liberi professionisti iscritti agli albi, di cui alla legge n. 12/1979, possono effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale comprendente la provincia di iscrizione all'albo.

Le agenzie di somministrazione possono accentrare l'invio delle comunicazioni attraverso un unico servizio informatico regionale, individuato tra quelli dove è ubicata una delle loro sedi operative.

L'accentramento non è consentito per le comunicazioni inerenti particolari rapporti di lavoro per i quali, a livello regionale, possono essere definiti moduli integrativi al fine di acquisire informazioni specifiche necessarie per la loro gestione (come ad esempio per il contratto di apprendistato).

I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono darne comunicazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale specificando il servizio informatico regionale prescelto.

Il datore di lavoro che sceglie l'accentramento è tenuto ad inviare le comunicazioni, ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge, esclusivamente attraverso il nodo regionale prescelto.

La domanda di accentramento deve essere inoltrata a:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione
Via Fornovo, 8 - 00192 ROMA

Fax 06 36754794

(fonte: www.lavoro.gov.it)